

Diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 l. 14 agosto 1971 n. 817 spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione; a tal fine non rileva che l'attività di coltivazione del vicino non sia estesa fino alla linea di confine perché la porzione «confinante» non è coltivabile a causa di difficoltà di accesso (nella specie, il confine tra i fondi correva lungo un fosso, di proprietà privata e non pubblica al momento del contratto di vendita del terreno, avente sponda impervia con pendenza anche del cento per cento e tale da renderlo inaccessibile anche con mezzi meccanici). *Cass., sez. III, 26-03-2003, n. 4486, Corridori c. Momini*, in Rep. Fo.it., 2004, e pubbl. in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2004, 416, n. FLORE